

**CAPITOLATO
PER LA FORNITURA
DI METANO
PER AUTOTRAZIONE**

MARZO 2018

INDICE

PARTE PRIMA

- Articolo 1 – Definizioni, criteri di interpretazione e norme applicabili
- Articolo 2 – Referenti
- Articolo 3 – Oggetto
- Articolo 3 bis – Contrasto a lock in
- Articolo 4 – Durata
- Articolo 5 – Oneri dell'appaltatore
- Articolo 6 – Norme generali e particolari, anche di tutela ambientale, da osservare nell'esecuzione dell'appalto
- Articolo 7 – Oneri del committente
- Articolo 8 – Verifiche e collaudi
- Articolo 9 – Penali
- Articolo 10 – Risoluzione del contratto
- Articolo 11 – Recesso
- Articolo 12 – Subappalto
- Articolo 13 – Fallimento dell'appaltatore

Articolo 1 – Definizioni, criteri di interpretazione e norme applicabili

1.1 Definizioni:

- GTT: stazione appaltante
- I.A.: impresa appaltatrice o appaltatore
- Le parti: GTT e IA
- RUP: responsabile unico del procedimento di GTT
- RGC: responsabile generale del contratto della IA, che sovrintende alla gestione e rappresenta il referente per il RUP
- Sm3 (Standard metri cubi): unità di misura del prodotto presso la cabina di misura con riferimento alle condizioni di temperatura di 15 °C e pressione di 1,01325 bar (ISO 13443)
- MJ: Mega Joule: unità di misura nel sistema SI dell'energia
- PCS: Potere Calorifico Superiore del gas
- ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

1.2 In caso di contrasto tra norme contenute nel presente capitolato e allegati, prevale l'interpretazione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato ed al migliore raggiungimento del risultato secondo criteri di buona fede e ragionevolezza.

1.3 Per quanto non regolato dal presente capitolato, come integrato dall'offerta aggiudicataria, e allegati, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e da esso richiamate limitatamente a quelle applicabili ai settori speciali e nel codice civile, nonché le norme di legge riferibili al settore.

Articolo 2 – Referenti

2.1 Il RUP è Francesco Marsico e alla sottoscrizione del contratto saranno comunicati al RGC i relativi recapiti telefonici, e-mail e PEC.

2.2 Il RUP svolge anche le funzioni di DEC.

2.3 Alla sottoscrizione del contratto la IA è tenuta a comunicare al RUP:

- ✓ nominativo e recapiti telefonici, e-mail e PEC del RGC e dei suoi eventuali assistenti;
- ✓ il domicilio eletto ai fini del contratto.

2.4 Le parti sono tenute a comunicare immediatamente ogni variazione.

Articolo 3 – Oggetto e descrizione delle attività comprese nell'appalto.

L'appalto ha per oggetto la fornitura di gas metano esclusivamente per autotrazione.

Il gas metano per autotrazione fornito deve rispondere ai criteri di qualità previsti dall'ARERA e la IA deve garantire la conformità del prodotto agli standard normativi in vigore in ogni momento della fornitura, parte dei quali sono sotto elencati :

- avere PCS alle condizioni standard dovrà essere pari a 38,1 MJ/Sm³ e dovrà essere compreso tra 34,95 e 45,28 MJ/Sm³, come da Codice di Rete Snam;
- densità compresa tra 0,5548 e 0,8 kg/mc, come da Codice di Rete Snam;
- essere esente da acqua e idrocarburi in forma liquida;
- essere esente da particolato solido, in quantità tale da recare danni all'impianto di trasporto e di compressione, e da altri gas che possano inficiare la sicurezza di esercizio o l'integrità degli impianti;
- temperatura superiore a 3 °C e inferiore a 50°C, come da Codice di Rete Snam;

Il gas metano sarà consegnato in corrispondenza del punto di consegna del distributore/trasportatore situato sulla condotta che alimenta gli impianti di compressione del metano per autotrazione nei siti, che a titolo indicativo e non vincolante, si riportano i quantitativi

relativi al Consumo annuo (mc) e alla Capacità giornaliera (mc) di prelievo:

Azienda	Deposito	Indirizzo	Punto	Consumo annuo (mc)	Capacità giornaliera (mc)
GTT SpA	Gerbido	Via Gorini 26 10137 Torino (TO)	Trasportatore: 36087701	7.700.000	29.000
GTT SpA	Novara	Corso Novara 122 10152 Torino (TO)	Distributore: 09955500122089	2.700.000	12.000
SUN	-	Via P. Generali 25 28100 Novara (NO)	Trasportatore: 50015101	900.000	3.000

Per l'applicazione di eventuali penali, a seguito di supero della capacità giornaliera sopra indicata, si dovrà far riferimento a quanto previsto dalla deliberazione 28 giugno 2017, 487/2017/R/GAS, dell'ARERA.

La società SUN si riserva la facoltà di:

- incremento o diminuzione sino al 20% del quantitativo di fornitura;
- termine e preavviso entro il quale comunicheremo l'esercizio dell'opzione fornitura: 30/09/2018.

Al termine del contratto la IA è tenuta a trasferire la completa capacità giornaliera al fornitore subentrante.

La IA si impegna a predisporre senza oneri aggiuntivi tutte le operazioni tecniche ed amministrative necessarie al subentro nei contratti attualmente in essere.

La IA si obbliga ad assicurare la continuità nella somministrazione.

In deroga all'art. 1565 C.C. la IA non potrà sospendere o interrompere la fornitura, anche in caso di eventuali ritardi nel pagamento del corrispettivo dovuto, per tutto il periodo di durata del vigente contratto. Solo nel caso in cui l'ammontare delle fatture non pagate dovesse essere pari o superiore ad un quarto dell'ammontare netto del corrispettivo stimato sulla base dei consumi sopra tabellati, la IA potrà sospendere la fornitura, ai sensi dell'art. 1460 CC, previa comunicazione inviata a GTT, a mezzo di raccomandata a.r. con un preavviso di almeno 15 giorni. GTT potrà richiedere di proseguire nella fornitura previo rilascio di idonea garanzia per il pagamento dei corrispettivi maturati ed in tal caso il Fornitore non potrà sospendere la fornitura se non decorso il termine sospensivo di cui sopra, mentre nel caso in cui, per il decorso del termine, la fornitura è stata sospesa, sarà obbligo della IA riattivarla immediatamente alla consegna della fideiussione.

Parimenti è obbligo della IA riattivare immediatamente la fornitura sospesa a seguito del pagamento, anche parziale delle mensilità scadute.

Qualora, salvo il caso dell'eccezione di inadempimento, si verificasse la sospensione o interruzione anche parziale della fornitura o la mancata riattivazione della stessa, il contratto potrà essere risolto di diritto, per fatto e colpa della IA, mediante comunicazione scritta da parte di GTT ed inviata alla IA per raccomandata a/r presso il domicilio indicato nel contratto.

Eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzione di fornitura sono ammesse e non costituiscono quindi inadempimento del contratto, solo se conseguenti ad operazioni di manutenzione, ispezione o potenziamento, svolte dal Distributore o dal Trasportatore, sulla rete di gasdotti. Per eventuali interruzioni o diminuzioni di fornitura imputabili alla IA, quest'ultimo riconoscerà a GTT il rimborso di tutti gli oneri e spese eventualmente sostenuti per il servizio alternativo di fornitura di gas resa da terzi, oltre all'eventuale risarcimento di danni subiti in conseguenza.

La IA si attiverà per contenere i disagi in accordo con GTT e gli altri enti interessati.

Le maggiorazioni, le imposte erariali e quelle addizionali sui consumi, gli oneri di trasporto dovranno essere versati dalla IA agli enti competenti nella misura e nei tempi stabiliti dalla vigente normativa. GTT resta esonerata da qualsiasi onere derivante da inadempienze della società per i suddetti versamenti.

Articolo 3bis – Contrasto a lock in

A scopo di superamento di rischi di lock in, inteso quale sostanziale impossibilità o estrema difficoltà per GTT di cambiare fornitore al termine del rapporto contrattuale, la IA è tenuta a trasferire la completa capacità giornaliera alla IA subentrante alla scadenza del contratto di fornitura.

Articolo 4 – Durata

4.1 Il contratto avrà durata dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2019.

4.2 L'appaltatore è tenuto a proseguire nell'esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni contrattuali oltre la scadenza di cui al punto 4.1 nei limiti strettamente necessari alla conclusione delle procedure di riaffidamento. Si applicano le modalità di cui all'art. 5.4.3.

Articolo 5 – Oneri dell'appaltatore

5.1 Principi generali

5.1.1 La sottoscrizione del contratto comporta attestazione da parte della IA di piena conoscenza e accettazione delle condizioni dell'affidamento espresse dal contratto medesimo, dal presente capitolato e da tutti gli allegati.

5.1.2 La IA è tenuta all'esecuzione del contratto secondo i principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione, tempestiva e chiara informazione di ogni circostanza imprevista influente sul buon esito dell'appalto.

5.1.3 Il RGC è tenuto a sottoscrivere ogni verbale o documento predisposto dal RUP o suo assistente.

5.2 Personale

5.2.1 La IA è tenuta ad applicare il trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL nazionali e territoriali in vigore per settore e zona in cui si eseguono le prestazioni.

5.2.2 La IA è tenuta all'osservanza delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro ex D.Lgs. 81/2008.

5.3 Modifiche e varianti

5.3.1 Sono ammesse, previa autorizzazione del RUP, le seguenti modifiche e varianti ai sensi dell'art. 106:

A. ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b): per servizi o forniture supplementari che si sono resi necessari e non inclusi nell'appalto iniziale, ove secondo la valutazione del RUP il cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- 2) comporti per GTT notevoli disguidi o consistente duplicazione dei costi;

B. ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c): per varianti in corso d'opera ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1) la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, tra cui anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) la modifica non alteri la natura generale del contratto;

C. ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. d): in caso di modificazioni soggettive previste dalla norma;

D. nei casi e con i limiti di cui all'art. 106 comma 2 ove compatibile con il presente appalto;

E. ai sensi dell'art. 106 comma 12: qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni sino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni da esso previste.

5.3.2 Nei casi di cui al punto 5.4.1 lettere A,B,C, E l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere l'atto di sottomissione, relativo alla variante, ad esso sottoposto dal RUP ed entro il termine assegnato.

5.4 Sospensioni.

5.4.1 In tutti i casi in cui circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano in via temporanea il regolare svolgimento dei servizi, il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del RGC, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione, dello stato di avanzamento del servizio e delle eventuali cautele adottate affinché alla ripresa esso possa continuare senza eccessivi oneri, della consistenza di mezzi e/o attrezzature esistenti sul luogo delle prestazioni al momento della sospensione.

5.4.2 Il RUP può disporre la sospensione per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se GTT si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

5.4.3 La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

5.4.4 Ove successivamente alla consegna del servizio insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il suo regolare svolgimento, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

5.4.5 Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa. L'iscrizione, a pena di decadenza, deve contenere:

- a) formulazione ed indicazione documentata delle ragioni su cui le contestazioni, pretese o richieste si fondano;
- b) precisazione delle conseguenze che ne derivano sul piano economico con indicazione esatta dei criteri di calcolo, del conteggio e della somma di cui si richiede il pagamento.

Articolo 6 – Norme generali e particolari, anche di tutela ambientale, da osservare nell'esecuzione dell'appalto.

6.1 La IA si obbliga a conoscere e rispettare il *Codice di comportamento GTT*, il *Modello di organizzazione, gestione e controllo* di cui al D.Lgs. 231/2001 ed il *Piano di prevenzione della corruzione*, pubblicati sul sito www.gtt.to.it .

6.2 Le parti sono tenute all'osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 196/2003.

6.3 La IA assume ogni onere e garantisce e tiene indenne GTT da qualsiasi azione o pretesa di terzi per brevetti di invenzione, privative industriali o analoghi diritti in relazione a complessivi, apparecchiature, materiali, procedimenti adottati nell'esecuzione delle prestazioni.

Articolo 7 – Oneri del committente

7.1 Principi generali.

GTT è tenuta all'esecuzione del contratto secondo i principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione, tempestiva e chiara informazione di ogni circostanza imprevista influente sul buon esito dell'appalto, e ad assumere ogni iniziativa utile a consentire l'adempimento della IA.

7.2 Avvio dell'esecuzione

Il RUP dà avvio all'esecuzione della prestazione fornendo alla IA le istruzioni e direttive necessarie, indicando (ove occorra) i luoghi ove si svolgeranno le prestazioni, descrivendo mezzi e strumenti eventualmente messi a disposizione da GTT. Di tutto ciò redige apposito verbale che le parti sono tenute a sottoscrivere.

7.3 Corrispettivo, contabilizzazione e pagamenti. Tracciabilità. Revisione prezzi

7.3.1 Il corrispettivo per la materia prima è determinato moltiplicando la quantità di gas fornita, misurata in Sm³, per il corrispettivo unitario offerto in sede di gara rapportato al valore del PCS.

La contabilizzazione è a misura:

La quantità di gas metano, misurata in Sm³, che la IA somministrerà verrà quantificata per mezzo di contatori fiscali attualmente installati nei luoghi di consegna.

Gli eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo a conguaglio degli importi erroneamente fatturati, relativamente al periodo per il quale l'errore sia effettivamente sussistito; resta inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli.

La quantità di gas fornita dovrà essere comunicata dalla IA, per ciascun sito di fornitura, con report mensile attestante i quantitativi prelevati, il giorno in cui si è verificato il prelievo massimo in termini di mc e, possibilmente, il prelievo per ciascun giorno del mese.

La IA emetterà fatture mensili, che saranno riferite ai consumi relativi al mese precedente, sia in formato elettronico che cartaceo. Nelle fatture dovranno essere indicate le variazioni per modifiche del prezzo derivanti da applicazione di norme di legge, regolamenti, disposizioni dell'ARERA, etc. Le fatture dovranno indicare separatamente le componenti del corrispettivo dovuto relativamente a:

- 1) Prezzo base della materia prima al m³ in centesimi di euro;
- 2) Costo relativo ad accise sul gas naturale – usi autotrazione;
- 3) Fondo bombole metano;
- 4) Termine fisso in Euro;
- 5) Il costo di distribuzione su rete locale stabilito dall'ARERA ove previsto;
- 6) Corrispettivo per componenti addizionali del trasporto (es. Gst,e Ret) stabilite dall'ARERA ove previsto;
- 7) Ulteriori diversi oneri derivanti da normativa cogente di settore.

GTT non rimborserà oneri finanziari sostenuti dalla IA sia per la partecipazione alla gara sia per l'esecuzione del contratto né riconoscerà costi di attivazione o altre spese non espressamente previste in questo capitolato o nei documenti di gara.

7.3.2 I pagamenti saranno effettuati, a mezzo di bonifico bancario, entro 30 gg. f.m.d.f. Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica di regolarità del DURC, in corso di validità al momento della richiesta di pagamento, come previsto ai sensi di legge. In difetto, previa comunicazione per iscritto, i relativi pagamenti rimarranno sospesi fino a regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva.

Le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter dl Dpr 633/1972"

7.3.3 Sui pagamenti è operata la ritenuta dello 0,50 ai sensi dell'art.30 comma 5 del Dlgs 50/2016.

7.3.4 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari le parti convengono espressamente che tutti i pagamenti relativi all'appalto in oggetto saranno effettuati da G.T.T. S.p.A.

mediante bonifico bancario (fatta salva la possibilità di ricorrere ad altri strumenti di pagamento ugualmente idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni) su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva.

- 7.3.5** Revisione prezzi: il prezzo della materia prima standard al mc (vedi voce 1 art.7.3.1 del presente capitolato) alle condizioni standard pari a 38,1 MJ/ m3, offerto in gara, sarà fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

Articolo 8. Verifiche di conformità

- 8.1** La committente GTT si riserva di effettuare o di disporre, in qualsiasi momento, nel punto di corso Novara su rete locale, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza della fornitura alle prescrizioni del presente capitolato e degli ordinativi.

In caso di contestazioni relative alla misura GTT ne darà comunicazione al Fornitore, che si farà carico di attivare le necessarie verifiche nei confronti del distributore.

Il Fornitore e il distributore hanno il diritto di accedere ai punti di misura di Gerbido e SUN in qualsiasi momento, per la verifica della strumentazione e/o per le operazioni di misura.

- 8.2** Qualora nel corso delle verifiche in corso d'opera e finale siano riscontrati vizi o difformità rispetto a quanto contrattualmente previsto, il RUP inoltra contestazione scritta alla IA, con invito alla regolarizzazione entro il termine assegnato, ferma la facoltà per la IA di presentare osservazioni scritte.
- 8.2.1** L'onere di regolarizzazione entro il termine assegnato non è sospeso dalla presentazione delle osservazioni.
- 8.2.2** Il RUP comunica alla IA l'esito dell'esame delle osservazioni eventualmente presentate, disponendo il relativo accoglimento ovvero confermando la violazione anche per gli effetti di cui al successivo art. 9.

Articolo 9 – Penali

- 9.1** Previo espletamento della procedura di cui all'art. 8.2, le violazioni di seguito indicate comportano l'applicazione delle corrispondenti penali:

Violazione	Penale (€)
1.ritardo attivazione fornitura rispetto al 1/11/2018	2.500,00 €/giorno
2.fornitura difforme anche parzialmente	100,00 €/giorno x impianto

- 9.2** Le fatture emesse da GTT per le penali devono essere pagate entro 30 giorni f.m.d.f., ferma la possibilità di compensazione con gli importi dovuti alla IA stessa per prestazioni precedenti o in corso.
- 9.3** In assenza di compensazione o di pagamento da parte della IA entro il termine sopra indicato, gli importi possono essere prelevati dalla cauzione definitiva.
- 9.4** Quando le penali raggiungono il 10% dell'importo contrattuale, GTT si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
- 9.5** E' fatto salvo il diritto di GTT al risarcimento del maggior danno.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

- 10.1** Qualora si verifichino le circostanze di cui all'art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016, il RUP comunica alla IA la risoluzione del contratto.
- 10.2** Qualora si verifichino le circostanze di cui all'art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, è facoltà di GTT risolvere il contratto, previa comunicazione scritta al RGC,.
- 10.3** Qualora si verifichino gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali da parte della IA, il

RUP contesta all'appaltatore gli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per presentare controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o in assenza di esse, GTT può dichiarare risolto il contratto, ferma la facoltà di esecuzione in danno e a carico della IA inadempiente.

In via esemplificativa, costituiscono gravi inadempimenti:

- la sospensione o il rallentamento delle prestazioni tanto gravi da compromettere il buon esito del servizio;
- la violazione di norme codice etico GTT;
- la violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti;
- il superamento del limite del 10% delle penali di cui all'art. 9.6.
- la grave o ripetuta violazione degli obblighi di cui all'art. 30 commi 4,5,6 del Dlgs. 50/2016
- la grave o ripetuta violazione degli obblighi di cui al precedente art. 5.2.3.

10.4 Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza della IA, il RUP, le assegna un termine, che, salvo i casi d'emergenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali la IA deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, GTT può risolvere il contratto.

10.5 Nel caso di risoluzione del contratto la IA ha diritto al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.

10.6 In sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico della IA è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni ove GTT non si sia avvalsa della facoltà di cui al successivo punto 10.8.

10.7 Resta fermo in ogni caso il diritto di GTT al pagamento delle penali e al risarcimento del danno.

10.8 In caso di risoluzione del contratto GTT ha facoltà di ricorrere alla procedura di cui al successivo art. 13.

Articolo 11- Recesso

11.1 La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

11.2 Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

11.3 L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione alla IA con preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali GTT prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi eseguiti.

11.4 E' vietato il recesso dell'appaltatore.

Articolo 12 – Subappalto.

Non è ammesso il subappalto

Articolo 13 – Fallimento dell'appaltatore

E' facoltà di GTT ricorrere alla procedura di cui all'art. 110 D.Lgs. 50/2016.